



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Inadeguata informazione sanitaria: la madre della bimba down va risarcita

Autore: Redazione | 08/02/2012



*La struttura sanitaria deve informare adeguatamente i genitori sulle reali condizioni di salute del feto, altrimenti è contrattualmente responsabile e tenuta al risarcimento del danno morale.*

Non informare correttamente la madre sulle reali condizioni del **feto** portatore di **handicap** determina, in capo alla struttura sanitaria, una responsabilità di tipo **contrattuale**.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione **[1]** dopo avere esaminato il caso di una giovane coppia che aveva scoperto troppo tardi di divenire genitrice di una bimba affetta da sindrome di **down**.

La partoriente si era ricoverata presso una clinica universitaria, dove aveva eseguito alcuni **esami diagnostici**. I medici, nonostante l'incertezza dell'esito di uno degli accertamenti, non avevano approfondito la situazione clinica. L'esame invece aveva evidenziato un **rischio genetico** della gravidanza. Ma la paziente non era stata correttamente informata sulla propria gestazione. Tale omissione di informazione le ha impedito di esercitare la libertà di **interrompere** volontariamente **la gravidanza** entro la ventiquattresima settimana, così come concessa dalla legge.

In questi casi, la giurisprudenza ritiene che tra il paziente e la clinica si instauri un vero e proprio rapporto di natura **contrattuale**, in forza del quale la struttura ospedaliera è tenuta, nei confronti del paziente, a una prestazione sanitaria adeguata.

In particolare, la mancata informazione del paziente è ritenuta, dai giudici, lesiva dei diritti inviolabili di autodeterminazione e di **solidarietà familiare** a protezione di minori portatori di handicap.

Violato tale obbligo contrattuale, scatta anche la responsabilità e il **risarcimento del danno morale**, parametrato al sacrificio personale e alla continua assistenza che la bambina dovrà avere nel corso degli anni.

**di GIANMARIO PERRELLI**

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 25559 del 30 novembre 2011. **[2]** Art. 32 Cost.